



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Oggetto: Nomina del direttore generale dell'Agencia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna). Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 30.

LA PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, concernente l'istituzione dell'Agencia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
- VISTO in particolare, l'articolo 30 della citata legge regionale n. 13 del 2006;
- PRESO ATTO che la Direzione generale dell'Agencia AGRIS risulta vacante;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/34 del 10 ottobre 2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato conferito al dott. Giovanni Piras l'incarico di direttore generale dell'Agencia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
- ATTESO che il predetto incarico è conferito per una durata pari a tre anni decorrenti dalla data del decreto di conferimento o dalla data della presa di servizio, ove successiva;
- VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità con il presente incarico rese dalla persona nominata, nonché il relativo curriculum, trasmessi con nota prot. n. 25329 del 11 ottobre 2024 della Direzione generale dell'Agricoltura;
- RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

- ART. 1 Al dott. Giovanni Piras è conferito, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'incarico di direttore generale dell'Agencia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna).
- ART. 2 L'incarico ha durata pari a tre anni decorrenti dalla data del decreto di conferimento o dalla data della presa di servizio, ove successiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- ART. 3 Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge regionale 2006, n. 13.
- ART. 4 La Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione provvederà agli adempimenti di legge, compresa la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Giovanni Piras, il cui esito sarà comunicato alla Direzione generale della Presidenza per le conseguenti valutazioni.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

La Presidente
Alessandra Todde

